



**DOT
COM**

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021:

Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti


SCADENZE PER CAF E PROFESSIONISTI

Entro il 30.09.2021

Caf e professionisti rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

Dal **10.05.2021** si può accedere alla dichiarazione precompilata.

CAF Do.C. ha individuato il calendario per la trasmissione delle Entrate all'Agenzia



Periodo di ricezione	Data di trasmissione
Entro il 31 maggio 2021	10 giugno 2021
Dal 1° giugno al 20 giugno 2021	23 giugno 2021
Dal 21 giugno al 15 luglio 2021	20 luglio 2021
Dal 16 luglio al 28 luglio 2021	30 luglio 2021
Dal 29 luglio al 31 agosto 2021	8 settembre 2021
Dal 1° settembre al 21 settembre 2021	22 settembre 2021
Fino alle 13:00 del 30 settembre	30 settembre 2021

SOGGETTI UTILIZZATORI

Confermato l'utilizzo del modello 730 agli eredi per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2020 delle persone decedute **nel 2020 o entro il 30.09.2021**.

Oltre alle consuete categorie di soggetti che non possono redigere il modello 730, se ne aggiunge una ulteriore:

soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato. Esempio: produttori agricoli in regime di esonero, quindi quelli con volume d'affari fino a 7.000 euro, non tenuti alla presentazione del Modello 770, Irap e IVA.

DESTINAZIONE 2 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Novità 2020: è possibile destinare il 2 per mille anche in favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un apposito decreto ministeriale individuerà i requisiti i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni in questo elenco, nonché cause e modalità di revoca o di decadenza.

Non si tratta di una scelta alternativa rispetto a quella relativa ai partiti politici ed è possibile esprimere entrambe le scelte.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE																					
FIRMA																					
Indicare il codice fiscale del beneficiario	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

QUADRO B: REDDITI FABBRICATI

Canoni di locazione immobili abitativi non percepiti

L'articolo 26 modificato del TUIR ha introdotto una novità in merito alla disciplina dei canoni di locazione non percepiti: con riferimento ai contratti esclusivamente di immobili ad uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata:

- dall'intimazione di sfratto per morosità,
- dall'ingiunzione di pagamento,

e che tali operazioni siano state effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i contratti di locazione stipulati fino al 31.12.2019 la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti è vincolata all'ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell'inquilino.

Compilazione modello 730/2021: indicare il codice 4 nella colonna 7 "Casi particolari".

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI - 1

Novità normative

Il DL n. 3/2020 ha disposto dal 1° luglio 2020 l'abolizione del cosiddetto bonus IRPEF, sostituito con il nuovo trattamento integrativo e dall'ulteriore detrazione.

Il cosiddetto bonus IRPEF è valido e riconosciuto fino al 30.06.2020.

In sostituzione di questo bonus, il DL n. 3/2020 ha introdotto dal 1° luglio 2020:

- il trattamento integrativo: credito di 600 euro per il periodo 01.07.2020-31.12.2020, riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati e il cui reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo è pari annualmente a 1.200 euro;
- l'ulteriore detrazione fiscale: detrazione assegnata in presenza di redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri redditi assimilati se il reddito complessivo è di importo superiore a 28.000 euro, questa detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI - 2

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati																		
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari		Codice Stato estero						
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	
					,00													
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE																		
C4	TIPOLOGIA LIMITE		SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA		SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		BENEFIT		BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA							
C5	PERIODO DI LAVORO			giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)			LAVORO DIPENDENTE		PENSIONE		I SEMESTRE		II SEMESTRE					
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE																		
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI				
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF																		
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2021)		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.L.T.A.		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2021)												
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF																		
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 26 CU 2021)		RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 27 CU 2021)		C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 29 CU 2021)												
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE																		
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE									
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA																		
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA		NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA		FRUITA TASSAZIONE SEPARATA													

Rigo C5 col. 3 e 4

Nella colonna 3 sono indicati i giorni lavorati nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020), nella colonna 4 sono indicati i giorni del secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020).

Queste informazioni relative ai giorni di lavoro dipendente suddivise nei semestri sono indicate nei punti 13 e 14 della CU di lavoro dipendente.



QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI - 3

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati																		
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari		Codice Stato estero						
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)		ALTRI DATI	
			1	2					3	4					5	6		
					.00						.00							
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE																		
C4	TIPOLOGIA LIMITE		SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA		SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		BENEFIT		BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA							
				.00		.00		.00		.00		.00						
C5	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021))			LAVORO DIPENDENTE		PENSIONE		I SEMESTRE		II SEMESTRE								
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE																		
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2021)		ALTRI DATI				
		1	2				3	4				5						
				.00					.00					.00				
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF																		
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2021)		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2021)												
				.00				.00										
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF																		
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 26 CU 2021)		C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2020 (punto 27 CU 2021)		C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 29 CU 2021)											
					.00				.00									
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE																		
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE									
				.00		.00		.00		.00								
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA																		
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA		NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA		FRUITA TASSAZIONE SEPARATA													
				.00		.00												

Rigo C14

Presenti nuove colonne:

- colonne 3 e 4: l'indicazione del nuovo trattamento integrativo erogato,
- colonne 7, 8 e 9: previste per riconoscere i bonus fiscali, sia il bonus IRPEF che il trattamento integrativo, anche nel caso di imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e assimilato inferiore alla detrazione spettante per tali redditi. Per la compilazione, vedasi quanto eventualmente indicato nei punti 478, 479 e 480 della CU.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI - 4

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											Codice Stato estero
C1			C2			C3					
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE											
C4											
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6			C7			C8					
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
C9				C10							
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11			C12			C13					
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE											
C14											
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA											
C15											

Casella "Codice Stato estero"

In questa nuova casella "Codice Stato estero", in presenza di soggetti impatriati e di docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività, indicare il codice dello stato estero in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.

UTILI EROGATI A SOCIETA' SEMPLICI – QUADRO D

Novità 2020 introdotta dal 1° gennaio 2020 dal Decreto Legge n. 23/2020.

I dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente al regime fiscale.

Per questi utili per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non andranno indicati nel Modello 730/2021.

Per i dividendi derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, anche se deliberati entro il 2022, è transitoriamente applicabile la tassazione secondo le regole fissate dal DM 26 maggio 2017.

Utili prodotti	Anno delibera	Tassazione
Fino al 2007	Entro il 2022	40%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2022	49,72%
Nel 2017	Entro il 2022	58,14%
In qualsiasi anno	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%

QUADRO E – NOVITA' NORMATIVE - 1

Tracciabilità dei pagamenti degli oneri

Per fruire della detrazione del 19% per gli oneri indicati nell'articolo 15 TUIR e anche in altre disposizioni, il pagamento deve avvenire attraverso i cosiddetti metodi tracciabili (versamento bancario, postale, carta di credito, di debito, eccetera..)

Questo obbligo non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente attesta la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento tramite ricevuta del bancomat, copia del bonifico effettuato, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale, del MAV, o dei pagamenti effettuati tramite PagoPA.

In assenza di questa prova cartacea è ammessa l'annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizi; questa annotazione deve indicare che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (Risposta ad interpello Agenzia Entrate del 2 ottobre 2020 n. 43).



QUADRO E – NOVITA' NORMATIVE - 2

Ammontare della detrazione

Dal 2020 per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro la detrazione spettante per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

Questa previsione non si applica solo per gli interessi passivi su mutuo per acquisto e costruzione dell'abitazione principale, per i prestiti e mutui agrari e per le spese sanitarie.

Siccome il riferimento è al reddito complessivo, rientrano in questo reddito anche i redditi assoggettati a cedolare secca.

QUADRO E – SPESE SANITARIE

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le mascherine di protezione individuale sono detraibili come spese sanitarie solo qualora presentino caratteristiche tali da poter essere classificate come dispositivi medici secondo quanto previsto dal provvedimento del Ministero della Salute, o rispettino i requisiti di marcatura CE; ovviamente in presenza delle caratteristiche appena indicate, queste spese sono detraibili anche se i beni non sono stati acquistati in farmacia (Circolare n.11 del 6 maggio 2020).

QUADRO E – INTERESSI SU MUTUI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario in presenza di emergenza Covid-19, chiarendo che l'emergenza epidemiologica è da considerarsi causa di forza maggiore, quindi idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza di un termine (esempio termine entro cui stabilire la dimora nell'immobile). Risposte n. 6 e 8 del 05.01.2021.

La durata di questa forza maggiore va dal 23.02.2020 al 02.06.2020, periodo in cui vigevano i divieti e i blocchi negli spostamenti delle persone imposti dalle diverse normative:



QUADRO E – RIGHI E8/E10 CODICE 29

Spese veterinarie

Innalzamento del limite agevolabile, da 387,34 euro (per l'anno 2019) a 500 euro.
La franchigia che è sempre pari a 129,11 euro.

QUADRO E – RIGHI E8/E10 CODICE 72

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto Covid-19

Novità 2020.

Per le erogazioni in denaro e in natura effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti, è possibile beneficiare di una detrazione d'imposta del 30% se queste erogazioni sono state effettuate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

QUADRO E – RIGHI E8/E10 CODICE 81

Premi di assicurazione a copertura del rischio eventi calamitosi in presenza di cessione del sismabonus 110%

Novità 2020

Possono essere inseriti i premi assicurativi pagati a copertura del rischio eventi calamitosi stipulati contestualmente alla cessione del sismabonus 110%.

La detrazione è pari al 90% degli importi versati a tale titolo senza limite massimo. In assenza di ulteriori indicazioni circa la modalità di pagamento da utilizzarsi, si consiglia di effettuarlo con mezzi tracciabili.

QUADRO E, SEZ. III A

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									,00	
E42									,00	
E43									,00	

Sono stati aggiunti appositi codici da indicare a colonna 2 “Tipologia”

- codice 15: interventi per il bonus facciate, ad esclusione di quelle influenti dal punto di vista termico,
- codice 16: installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica se eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti per i quali è prevista la detrazione del 110%,
- codice 17: installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici contestuale o successiva l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se collegati agli interventi indicati con il codice 16,
- codici 18 e 19: si riferiscono ai condomini che aderiscono a delle configurazioni energetiche per spese sostenute dal 01.07.2020 per impianti a fonte rinnovabile. Si indica il codice 18 se la quota di spese corrispondente alla potenza fino 20 kilowatt (110%), il codice 19 per la quota di spese corrispondente alla potenza dai 20 ai 200 kilowatt (50%).

QUADRO E, SEZ. III A

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

	ANNO		TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4								
E41											,00	
E42											,00	
E43											,00	

Sono state inserite due nuove colonne, colonna 6 e 7:

- colonna 6: è da barrare nel caso di interventi di adozione di misure antisismiche su immobili siti in comuni interessati da eventi sismici che sono agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% con limite di spesa maggiorato del 50%,
- colonna 7 è da compilare in presenza di interventi di adozione di misure antisismiche che hanno i requisiti per fruire della detrazione del 110% (codici da 5 a 11).

ATTENZIONE:

Le Istruzioni alla Compilazione riportano che, ovviamente, non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 per le quali si è scelto di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura con lo specifico modello.



QUADRO E, SEZ. III C

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE		ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA		SPESA ARREDO IMMOBILE
		1	2	3					1	2	3	4	
					,00					,00			,00

Nel rigo E56 “Pace contributiva o colonnine per ricarica”, nuovo codice 3 che individua le spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture di ricarica agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% in quanto interventi trainati da uno degli interventi di riqualificazione energetica trainanti indicati nella successiva sezione IV (codici 30, 31, 32 e 33).

QUADRO E, SEZ. IV

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									,00
E62									,00

Nuovi codici da inserirsi nel colonna 1 Tipo intervento:

- codice 15 per gli interventi di bonus facciate influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco aventi detrazione del 90%,
- codice 30 per gli interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari,
- codice 31 per gli interventi di isolamento termico effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini,
- codice 32 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il raffrescamento/riscaldamento/fornitura di acqua sanitaria calda, a condensazione o a pompe di calore,
- codice 33 per gli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda.

Quindi, i codici da 30 a 33 individuano sostanzialmente gli interventi trainanti ai fini della detrazione del 110%.

QUADRO E, SEZ. IV

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS									
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E61								.00	
E62								.00	

Sono state introdotte due nuove colonne:

- colonna 6: da utilizzarsi per indicare la detrazione del 110% per gli interventi trainati legati a interventi trainanti di riqualificazione energetica (colonna 6)
- colonna 9: in presenza di maggiorazione del 50% dei limiti di spesa ammessi al beneficio per interventi agevolabili con la detrazione del 110% effettuati su immobili siti in comuni colpiti da eventi sismici.

QUADRO E, SEZ. VI

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella) <input type="checkbox"/>	
E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE 1 2	,00

Novità 2020 Bonus vacanze

Con il codice 3 deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta ai fini del cosiddetto “bonus vacanze”, mentre con il codice 4 deve essere indicato il credito d'imposta vacanze non spettante totalmente o parzialmente che è stato usufruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

L'importo presente con il codice 3 non può superare i 100 euro (20% del massimo pari a 500 euro). L'importo presente con il codice 4 può essere superiore a 400 euro (80% del massimo di 500 euro), è riportato nel rigo 64 della liquidazione e incrementa il debito Irpef dovuto oppure riduce il credito maturato.

QUADRO G, RIGO G15

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G15	¹ Codice	² Importo	³ Residuo 2019	⁴ Rata 2019	⁵ di cui compensato in F24	
		,00	,00	,00	,00	,00

Novità 2020 Bonus monopattino

Con il codice 5 trova posto il credito d'imposta generato dalle spese sostenute dal 01.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il credito di imposta è pari a un massimo di 750 euro, da utilizzarsi entro tre anni a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili.

La definizione della misura del credito è demandata ad apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che attualmente non è stato ancora emanato.

Nel rigo sono state inserite anche le nuove colonne 3 e 4:

- in colonna 3 va riportato l'importo del credito d'imposta sport bonus residuo indicato nel rigo 154 del 730/2020,
- in colonna 4 va riportata la rata 2019 del credito di imposta sport bonus indicata nel rigo 158, colonna 1 del Modello 730-3/2020.



QUADRO L – Ulteriori dati

QUADRO L - Ulteriori dati				
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE		IMPORTO
		1	2	
				,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA	CODICE		IMPORTO
		1	2	
				,00

Il nuovo rigo L2 accoglie redditi prodotti in franchi svizzeri.

Dal 2020 l'imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui è stata iscritta nei registri, è ridotta nella misura del 50% per 10 periodi di imposta.